

N. 4318 di Repertorio

N. 2705 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO

A ROMA 2

IL 03/11/2023

AL N. 34081 S. 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno trentuno del mese di ottobre
alle ore 15,00

li 31. 10. 2023

In Roma (RM), Via Cossèria n. 5, nel mio studio.

Io sottoscritto Dott. CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI, Notaio in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea straordinaria dell'Associazione:

"BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK", in forma abbreviata "BTIN", con sede in Comune di Lampedusa e Linosa (AG), Via Vittorio Emanuele n. 33, Codice Fiscale n. 93082190849, assemblea convocata in questo giorno, luogo alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione di un nuovo Statuto.
- Varie ed eventuali.

E' PRESENTE:

- DE MARCO CARLO, nato a Palermo (PA) il 17 gennaio 1984, domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'anzidetta Associazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea su designazione degli intervenuti.

Dopodiché il Presidente medesimo, constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi del vigente statuto;
- la presenza di se medesimo nell'anzidetta qualità;
- l'assenza giustificata del Presidente del Consiglio Direttivo signor MANNINO FILIPPO, nato a Palermo (PA) il 25 febbraio 1983, nonché del Segretario del Consiglio Direttivo signora ANDRI ALKIVIA-DOU, nata a Lemesos (Cipro) il 9 agosto 1971;
- la presenza dei seguenti associati:
 - "COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA", con sede in Lampedusa e Linosa (AG), Via Vittorio Emanuele n. 33, Codice Fiscale 80004280840, rappresentato dal signor DE CARLO MARCO, sopra identificato, giusta delega ad esso conferita dal Sindaco signor Mannino Filippo, sopra generalizzato, che viene depositata agli atti sociali;
 - la presenza mediante collegamento in video - audio conferenza degli associati:
 - "COMUNE DI PESARO", con sede in Pesaro (PE), Piazza del Popolo n. 1, Codice Fiscale 00272430414, rappresentato dal signor PERUGINI MARCO, nato a Cattolica (RN) il 25 maggio 1988, giusta delega ad esso conferita dal Sindaco signor Ricci Matteo, nato a Pesaro (PE) il 18 luglio 1974, che viene depositata agli atti sociali;

- Comune di "MAIRIE DE GRANDE-SYNTHÉ", con sede in Grande-Synthe (Francia), Place François Mitterrand, Codice Fiscale 215902719, rappresentato dalla signora DESMAZIERES NATHALIE, nata a Dunkerque (Francia) il 22 febbraio 1961, giusta delega ad essa conferita dal Sindaco signor BEYAERT MARTIAL, nato a Dunkerque (Francia) il 16 giugno 1971, che viene depositata agli atti sociali;
 - Comune di "SIKLOS NAGYFALU ÖNKORMÁNYZAT", con sede in Elérhetőség (Ungheria), Kossuth Utca n. 37, Codice Fiscale 15334132-1-02, rappresentato dal signor OTTO' KRISZTIAN OTTO', nato a Siklos (Ungheria) il 13 aprile 1974, giusta delega ad esso conferita dal Sindaco signor PETROVICS TIBOR, nato a Siklos (Ungheria) il 9 ottobre 1977, che viene depositata agli atti sociali;
 - Comune di "PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA", con sede in Constanta (Romania), Bulevardul Tomis n. 51, Codice Fiscale 4785631, rappresentato dal signor PECTU CORNELIA, nato a Constanta (Romania) il 25 ottobre 1980, giusta delega ad esso conferita dal Sindaco signor CHITAT VERGIL, nato a Constanta (Romania) il 10 settembre 1962, che viene depositata agli atti sociali;
 - Comune di "OBČINA CRNOMELJ", con sede di Crnomelj (Slovenia), Trg. Svobode n. 3, Codice Fiscale SI83111697, rappresentato dal signor DE CARLO MARCO, sopra identificato, giusta delega ad esso conferita dal Sindaco signor KAVSEK ANDREJ, nato a Novo Mesto (Slovenia) il 10 novembre 1963, che viene depositata agli atti sociali;
 - Comune di "KISHARSANY", con sede in Kisharsaby (Ungheria), Petöfi Utca n. 25, Codice Fiscale 15556174-2-02, rappresentato dal signor OTTO' KRISZTIAN OTTO', sopra generalizzato, giusta delega ad esso conferita dal Sindaco signor LEBER GABOR, nato a Siklos (Ungheria) il 26 agosto 1976, che viene depositata agli atti sociali;
 - Comune di "KUNSILL LOKALI I-MSIDA - MSIDA LOCAL COUNCIL", con sede in L-Imsida (Malta), Centru Civiku, Misrah tal-Menqa, Codice Fiscale 992838308, rappresentato dal Sindaco signora BALDACCHINO CEFAL MARGARET, nata a Pietà (Malta) il 5 aprile 1967;
 - Comune di "MARKTGEMEINDE STRASS IN STEIERMARK", con sede in Strass in Steiermark (Austria), Hauptstrasse n. 61, rappresentato dal Sindaco signor HOEFLECHNER REINHOLD, nato a Graz (Austria) il 16 gennaio 1959;
 - l'assenza dei seguenti associati:
 - Comune di "AGIOS ATHANASIOS", con sede in Agios Athanasios, (Cipro), Stavraetou tou Machira n.4104, Codice Fiscale 19505317T;
 - Comune di "TRAISKIRCHEN (STADTGEMEINDE)", con sede in Traiskirchen (Austria), Hauptplatz n. 13, Codice Fiscale 5303020;
 - Comune di "MESTNA OBČINA MARIBOR", con sede in Maribor (Slovenia), Via Heroja Straneta n. 1, Codice Fiscale SI12709590;
 - Comune di "OBSHTINA BURGAS", con sede in Burgas (Bulgaria), Alexandrovska Street, 26, Codice Fiscale BG000056814, il tutto come risulta dal foglio di presenza depositato agli atti sociali.
- I signori PERUGINI MARCO, DESMAZIERES NATHALIE, OTTO' KRISZTIAN OTTO', PECTU CORNELIA, BALDACCHINO CEFAL

MARGARET e HOEFLECHNER REINHOLD, previamente identificati dal Presidente, dichiarano espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale ed in modo simultaneo alla trattazione degli argomenti e di poter visionare la documentazione.

Vista la presenza, in proprio e per delega, di nove associati su un totale di tredici, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione.

Aperta la seduta, sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 è stato effettuato il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore e che sono state apportate modifiche in materia di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, raccolta fondi, destinazione del patrimonio e devoluzione dello stesso in caso di scioglimento.

Il Presidente, pertanto, propone di adeguare lo statuto dell'Associazione per conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore senza personalità giuridica e di modificare conseguentemente la denominazione da quella attuale in quella di "BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK ETS", in forma abbreviata "BTIN ETS".

Al riguardo il Presidente illustra il testo di statuto modificato, riformulato e rinumerato che sottopone all'assemblea per l'approvazione, statuto che sostituisce integralmente il precedente.

L'Assemblea, udito quanto proposto dalla Presidente, dopo discussione, alla unanimità

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'operazione finalizzata al conseguimento da parte dell'Associazione della qualifica di ETS, senza personalità giuridica;
- 2) di modificare la denominazione da quella attuale in quella di "BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK ETS", con la conseguente approvazione del nuovo testo dell'articolo 1 dello statuto dell'Associazione, come segue:

"Art. 1 Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK ETS", in forma abbreviata "BTIN ETS", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lampedusa e Linosa (AG), Via Vittorio Emanuele n. 33. L'eventuale variazione della sede

legale nell'ambito del Comune di Lampedusa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Segretariato generale e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Segretariato generale.";

3) di approvare il nuovo testo di statuto dell'Associazione testè illustrato dal Presidente, aggiornato con le disposizioni di cui alla normativa sopra citata, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa conferitami dal comparente e dagli intervenuti;

4) di delegare espressamente il signor DE MARCO CARLO ad iscrivere il presente atto nel RUNTS, ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed integrazioni che venissero richieste in sede di iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuna chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,30.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente ed agli intervenuti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore 15,30.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di tre fogli scritti su pagine intere otto e fin qui della presente.

FIRMATO

CARLO DE MARCO

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP.N. 4318/2705

STATUTO

ASSOCIAZIONE BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK

Art. 1 Denominazione e sede.

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK ETS", in forma abbreviata "BTIN ETS", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lampedusa e Linosa (AG), Via Vittorio Emanuele n. 33. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lampedusa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Segretariato generale e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Segretariato generale.

Art. 2 Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Statuto e regolamenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi statali, regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Segretariato generale e approvati dall'Assemblea degli associati, disciplinano, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art.4 Finalità e ambito di attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e destina tutte le sue risorse unicamente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'Associazione BTIN si prefigge quali proprie finalità principali il consolidamento della collaborazione tra le "città di confine", come definite nel successivo art.5, e lo sviluppo e l'ampliamento delle attività di aiuto reciproco fra le stesse, attraverso la costituzione di una rete formale, nonché essere portavoce delle istanze delle stesse città di confine presso istituzioni nazionali, europee e internazionali, acciocché le questioni relative alla solidarietà e alla ricezione dei migranti, alla cooperazione allo sviluppo, alla pace e al dialogo tra le autorità locali siano debitamente prese in considerazione a livello

istituzionale. Il BTIN si pone altresì l'obiettivo di consolidare il consenso politico e il sostegno dei cittadini alle priorità politiche e di sensibilizzare sul tema dell'immigrazione, inclusione sociale degli individui e dei gruppi sociali vulnerabili e a rischio di esclusione e marginalizzazione, dello sviluppo sostenibile in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile/Agenda 2023 delle Nazioni Unite e infine di promuovere l'Educazione alla Cittadinanza Globale.

Per il perseguimento delle finalità sopra individuate, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per raggiungere le finalità sopra individuate, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- creare una rete fra le "città di confine" incentivando lo scambio delle buone pratiche;
- realizzare una azione politica comune a livello nazionale e dell'UE;
- sviluppare comunicazioni condivise che facciano sentire la voce e le ragioni dalle frontiere;
- sviluppare di un approccio educativo comune per le comunità locali, rivolto sia ai cittadini locali sia ai migranti;
- organizzare e promuovere gruppi di lavoro per la progettazione e realizzazione di iniziative e per lo studio di problematiche inerenti all'immigrazione, all'inclusione sociale degli individui e dei gruppi sociali vulnerabili e a rischio di esclusione e marginalizzazione, allo sviluppo sostenibile in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile/Agenda 2023 delle Nazioni Unite e alla promozione l'Educazione alla Cittadinanza Globale;
- implementare azioni progettuali, da capofila o da partner di progetto, mirate ad affrontare le suddette tematiche ed obiettivi e volte ad avere un impatto positivo e tangibile sulle comunità locali dei propri associati.

L'Associazione potrà svolgere ulteriori attività e porre in essere tutte le azioni reputate opportune o necessarie per il raggiungimento delle finalità associative e coerenti con le stesse, ivi compresa la collaborazione con altri enti, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie, e la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa e agende condivise per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con ap-

posita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art. 5 Gli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono aderire al BTIN:

- a) tutte le "città di confine", ossia le città situate entro il raggio di 75 (settantacinque) km dal confine internazionale, e le isole che, per comprovata e specifica esperienza legata ai fenomeni migratori, sono considerate territori di Confine;
- b) le città situate oltre 75 (settantacinque) km dal confine, previa valutazione del Segretariato Generale ove sussistano regioni storiche, geopolitiche o legate alla ricezione e inclusione sociale di rifugiati e richiedenti asilo.

Possono essere ammessi come associati anche enti senza scopo di lucro e organizzazioni della società civile che svolgono la propria attività principale nell'ambito dell'immigrazione, le cui finalità non siano incompatibili con le finalità di cui all'art.4 del presente Statuto, e che abbiano collaborato, in modo comprovabile, almeno una volta con città o isole di confine; la loro ammissione è possibile a condizione che il loro numero sia comunque inferiore al numero degli associati costituiti da città di confine.

Gli aspiranti associati dovranno presentare domanda scritta di adesione al Segretariato Generale che, valutati i requisiti, accetterà la domanda; successivamente all'approvazione, il Segretario generale provvederà all'iscrizione del nuovo aderente nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di adesione, di ciò verrà data comunicazione scritta motivata al richiedente, il quale potrà presentare istanza di revisione del diniego all'assemblea degli associati, a mez-

zo raccomandata o PEC indirizzata al Segretariato generale; l'assemblea dovrà essere convocata ed esprimersi entro 60 (sessanta) giorni.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

L'associato persona giuridica, una volta iscritto nel libro degli associati, dovrà indicare il proprio rappresentante nell'Assemblea generale degli associati o, se del caso, negli altri organi associativi; il rappresentante è unico per tutti gli organi.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di:

- a) prendere visione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- b) prendere visione delle delibere assembleari, nonché dei rendiconti o bilanci annuali;
- c) partecipare a tutte le attività ed iniziative, ivi compresi i gruppi di lavoro, promosse e organizzate dall'Associazione;
- d) esprimere il proprio voto, purché in regola con il versamento delle quote associative, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per le altre attribuzioni assembleari; il voto viene espresso attraverso il rappresentante legale, il cui nominativo sia stato tempestivamente comunicato al Segretariato Generale; il rappresentante legale in caso di impossibilità a partecipare può delegare ad un altro soggetto facente parte dell'associazione; la delega in forma scritta deve pervenire al Segretariato almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'Assemblea;
- e) candidarsi ed essere eletti quali membri degli organi sociali;
- f) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Segretariato Generale, il quale provvede entro il termine massimo dei trenta giorni successivi secondo le modalità concordate con l'associato.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e di eventuali Regolamenti.

Il comportamento verso gli altri associati, nonché all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede, in ottemperanza agli scopi dell'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le associate e tra queste ultime e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dall'assemblea generale degli associati.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti sopra definiti;
- c) esclusione deliberata dall'assemblea degli associati.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera o comunicazione scritta con qualunque modalità, purché atta a comprovarne la ricezione da parte del destinatario, diretta al Segretariato Generale; il recesso ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Nell'ipotesi sub.b) l'esclusione, comunque verbalizzata dal Segretariato generale, è automatica e non richiede comunicazione all'associato, fermo restando che quest'ultimo potrà fare nuovamente richiesta di adesione.

Possono essere esclusi, ai sensi del punto c) di cui sopra, i membri il cui comportamento contravvenga gravemente allo scopo della rete o che agisca contro gli interessi comuni della rete o i cui comportamenti violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione o siano in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione o che si sostanzino in diffamazione dell'Associazione o nella diffusione di notizie false o ingiuriose su di essa; l'esclusione è deliberata, su proposta del Segretariato Generale, dall'Assemblea generale degli associati, nella prima convocazione utile con il voto dei due terzi dei presenti; la delibera di esclusione è comunicata all'associato in forma scritta a cura del Segretariato Generale. L'associato escluso può chiedere la revisione della delibera con le stesse modalità previste nell'art.5, comma 4 del presente Statuto.

Art.8 Quote annuali.

L'importo delle eventuali quote associative annuali è stabilito dall'Assemblea Generale, su proposta del Segretariato Generale; la quota resterà invariata fino a nuova delibera assembleare.

La quota dovrà essere versata entro i termini previsti dalla delibera di cui art.6, lett. c del presente Statuto.

La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione ed è intrasmissibile, sia per atto fra vivi che per successione, non rivalutabile e non rimborsabile, né dà diritto alla percezione di utili sotto qualsiasi forma, anche indiretta, e pertanto neppure a distribuzione di riserve, fondi o capitale.

Art.9 Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il segretario generale;
- c) il presidente onorario;
- d) il segretariato generale;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art.10 Assemblea generale degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. L'Assemblea Generale in sessione ordinaria è convocata dal Segretario generale almeno una volta l'anno nel luogo stabilito dal Segretariato Generale. L'assemblea può avere luogo su piattaforma o in forma mista, in presenza e su piattaforma, purché:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il segretario generale convoca l'Assemblea Generale in forma scritta, anche tramite PEC o mail, con un preavviso di almeno quattro settimane; l'ordine del giorno definitivo può essere inviato agli associati al più tardi con due settimane di anticipo.

L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Gli associati, dal momento del ricevimento della convocazione e della bozza di o.d.g., possono proporre per iscritto ulteriori punti all'ordine del giorno, ma non oltre la terza settimana precedente l'Assemblea Generale in modo da consentire l'invio dell'o.d.g. definitivo nei termini sopra indicati.

Tutti gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto ad un solo voto ed è ammessa una delega per ogni associato.

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono valide con il voto espresso favorevole della maggioranza dei voti.

L'Assemblea Generale straordinaria viene convocata quando lo richiedono gli argomenti posti all'o.d.g. La convocazione avviene con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritti al voto e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Segretariato Generale;
- b) approvare il programma pluriennale di attività o le sue modifiche, predisposto dal Segretariato Generale;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Segretariato Generale;
- d) eleggere e revocare i componenti del Segretariato Generale ed il Segretario generale;

- e) eleggere e revocare le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Segretariato Generale per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Segretariato Generale o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario e comunque qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante; le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le associate.

Le assemblee sono presiedute dal Segretario generale o, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario verbalizzante e firmati dal Segretario generale e dal segretario verbalizzante.

Art.11 Il segretario generale

Il segretario generale ha la presidenza dell'organo amministrativo e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dall'assemblea generale degli associati, anche fra soggetti esterni all'Associazione.

Il segretario generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il segretario generale ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) eseguire gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione curandone il legittimo ed efficiente andamento;

- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea generale degli associati e il segretariato generale e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- e) rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente onorario.

Ad ogni riunione del Segretariato generale il Segretario generale riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Segretario generale può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare entro quindici giorni il Segretariato generale per la ratifica del suo operato.

La carica di Segretario generale si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Segretariato generale;
- b) revoca da parte dell'Assemblea generale degli associati in seduta ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità.

Qualora il Segretario generale cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, il membro più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea generale ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo segretario generale. Fino all'elezione del nuovo Segretario generale, il Segretario generale cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.12 Il Segretariato generale

È composto da due membri eletti fra i rappresentanti degli enti associati, o da loro suggeriti, e dal Segretario generale che ne è componente di diritto, e dura in carica tre anni.

Le deliberazioni del Segretariato sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti alla riunione.

È di competenza del segretariato generale:

- a) redigere, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, il programma politico e istituzionale del BTIN triennale e decidere le azioni da organizzare in base alla loro priorità da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b) relazionare annualmente all'assemblea generale sui progressi degli obiettivi del programma e valuta se fare modifiche al programma triennale;
- c) accettare donazioni, direttamente o tramite delega al Segretario generale;
- d) concordare il programma di spesa stimato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) suggerire all'Assemblea Generale la composizione degli HUB Tematici;

- f) mantenere e favorire le relazioni con i soggetti terzi;
- g) presentare all'Assemblea generale eventuali proposte degli associati;
- h) ogni altra attività o azione di ordinaria amministrazione di competenza dell'organo amministrativo secondo la normativa vigente;
- i) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- j) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti, oltre che con collaboratrici e le consulenti esterne;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Segretario generale;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più componenti del Segretariato generale cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati all'art.11, c.5 del presente Statuto, il Segretariato generale provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Segretariato generale svoltasi. I componenti così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Segretariato generale vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Segretariato generale convoca l'assemblea generale. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei componenti, l'intero Segretariato generale si intenderà decaduto e il Segretario generale o, in subordine, il componente più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Segretariato generale. Fino all'elezione dei nuovi componenti, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.13 Il Presidente onorario

L'Assemblea generale degli associati può nominare il Presidente onorario, tenendo conto anche della rotazione degli incarichi.

Il Presidente onorario può essere scelto tra i sindaci dei Comuni associati.

Il Presidente onorario rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali congiuntamente o disgiuntamente con il segretario generale ed ha diritto di partecipare alle riunioni del segretariato generale

senza diritto di voto.

Il Presidente onorario resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.14 Il Comitato degli osservatori

Il Segretariato generale può decidere di costituire un Comitato degli osservatori, determinandone il numero dei componenti, che può variare sulla base delle esigenze dell'Associazione, con apposita delibera del Segretariato stesso; non è previsto un numero massimo di componenti.

I componenti del Comitato degli Osservatori vengono proposti dagli associati e nominati dal Segretariato dopo averne valutato il curriculum; le modalità di nomina e il funzionamento del comitato viene definito da apposito regolamento.

La carica di componente del Comitato degli Osservatori è gratuita e dura fino a revoca o dimissioni.

Possono comporre il Comitato degli Osservatori singoli professionisti nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, enti/istituti di ricerca e culturali, università, enti locali di livello superiore ai comuni (province, regioni, etc.), organizzazioni sindacali, aziende, imprese e cooperative for profit e sociali".

I membri del Comitato degli osservatori, su invito, partecipano alle riunioni dell'assemblea generale degli associati senza diritto di voto.

I componenti del Comitato degli osservatori, invitati, a discrezione del Segretariato Generale, individualmente o collettivamente, ad assistere all'assemblea generale, svolgono una funzione di consulenza agli associati e al Segretariato Generale, volta ad integrare competenze non in possesso degli stessi.

Art.15 Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore e da un Controllore Supplente o da un organo di controllo collegiale in cui tutti i membri risultino iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile; ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Segretariato generale, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Segretariato generale.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.16 Ineleggibilità e decadenza delle componenti dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetta, l'inabilitata, il fallito, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado delle Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

All'atto della nomina l'Assemblea determina il compenso annuale spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

Art.17 Organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da una unica componente, eletta dall'Assemblea. La componente dell'organo di revisione deve essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va

poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

La componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.18 Gratuità delle cariche e responsabilità degli organi sociali

Ai componenti del Segretariato generale non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. La responsabilità dei membri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I membri del segretariato generale, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.19 Libri sociali e registri

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Segretariato generale;
- d) il registro dei volontari non occasionali, se presenti.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Tutti i verbali sono prodotti in lingua italiana con traduzione a fronte in lingua inglese.

Art.20 Esercizio sociale e bilancio consuntivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria degli associati deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del

D.Lgs. 117/2017.

Art.21 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da un associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi e per le spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

Art.22 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche una o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 Controversie

In caso di controversie fra gli associati o fra uno o più associati e l'Associazione, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'associazione.

Art.24 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenuti in materia.

FIRMATO
CARLO DE MARCO
CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale

(dotata di certificato di vigenza fino al 5 ottobre 2024 rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia composta di N 19 pagine su 10 fogli e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico pertanto “esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge”.

Roma, li 10 novembre 2023